

## RCA LIBRO MATRICOLA

**CONTRAENTE:** **S.T.E.T. spa**  
Via Venezia, 2/E  
38057 PERGINE VALSUGANA TN  
C.F. P.IVA 01812230223

**EFFETTO:** **31.12.2017**

**SCADENZA:** **31.12.2018**

**DISDETTA:** **SENZA TACITO RINNOVO**

**REGOLAZIONE PREMIO:** annuale in base alle inclusioni / esclusioni

**MASSIMALI DI GARANZIA:** € 15.000.000,00

**VEICOLI ASSICURATI:** **vedi elenco**

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi — compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo — dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

- Tutela legale
- Incendio/furto/eventi speciali sui mezzi targati:  
AV319RZ - valore 7.000,00  
FB 993 LS - valore 46.500,00

### ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato prevista dalla citata norma (salvo quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17).

### ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell' avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Per le rate successive il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a 90 (novanta) giorni.

Il pagamento viene eseguito tramite il broker presso la Sede Territoriale o Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione.

I contrassegni ed certificati di assicurazione vengono inviati all'Amministrazione almeno 20 giorni prima della scadenza annuale; ogni certificato deve riportare indicazione della struttura di appartenenza del veicolo assicurato, ovvero il codice identificativo della struttura di cui ai veicoli descritti in polizza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha la durata di anni 1 (uno), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016, scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2017 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente il Contraente, ha la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari ad un anno con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza

### **RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

### **POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

- a) L' assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. Al termine dell' annualità (o del minor periodo), in sede di regolazione del premio, l'Impresa invierà il riepilogo delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute durante il periodo trascorso.
- b) Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.
- c) Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell' annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
- d) La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
- e) In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.
- f) In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14".
- g) Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.
- h) In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.
- i) Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente.
- j) La regolazione del premio deve essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell' anno assicurativo.
- k) In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

- l) In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.
- m) Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a 90 giorni.
- n) Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
- o) Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
- p) La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
- q) Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

### **OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con frequenza annuale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso.

### **DENUNCIA DEI SINISTRI**

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza, a mezzo fax.

### **MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia dei sinistri è redatta su lettera predisposta dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

### **GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIARIE CIVILI E TUTELA PENALE**

- a) L'Impresa assume, ai sensi dell' art. 1917 C.C., a nome dell' Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
- b) L'Impresa s'impegna comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell' eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
- c) L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
- d) Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

### **TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE**

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell' atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

### **BONUS/MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni. del D.Lgs. 209/2005 ( codice delle assicurazione e successive modifiche) e del regolamento ISVAP n° 4/2006 ( e successive modifiche) e relativi allegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 224 del 26 settembre 2006.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

veicolo assicurato per la prima annualità: il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;

periodi successivi: il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa,

### **MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA'**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati a trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano D.Lgs. 209/2005 ( codice delle assicurazione e successive modifiche) e del regolamento ISVAP n° 4/2006 ( e successive modifiche) e relativi allegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 224 del 26 settembre 2006.

#### CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è EURORISK SRL di Trento - Via Guardini,24

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 8%.

### SCHEMA RIEPILOGATIVO VEICOLI ASSICURATI

N.	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	IMM.	Q.LI / Cv-kw
1	AUTOVETTURA	FIAT PANDA PANDAZZURRI	FF 288 CB	lug-16	51
2	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	MERCEDES BENZ	AV 319 RZ	lug-98	180
3	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	PIAGGIO PORTER	FD 325 BV	apr-16	61
4	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	FD 629 ZS	Giugno-16	51
5	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	PFIAT PANDA VAN 4X4	AP 640 MP	lug-98	12
6	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	CE 050 TT	genn-03	12
7	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT TWINGO	CT 195 ZH	mar-05	12
8	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT TWINGO	CT 197 ZH	mar-05	12
9	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT TWINGO	CT 202 ZH	mar-05	12
10	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VOLKSWAGEN CADDY	EZ 554 HC	maggio-15	81
11	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VOLKSWAGEN CADDY	EZ 556 HC	maggio-15	81
12	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT KANGOO	CT 274 ZG	febbr-05	17
13	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT KANGOO	CT 275 ZG	febbr-05	17
14	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT KANGOO	CT 277 ZG	febbr-05	17

15	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VW CADDY	FL 067 GX	ago-17	24
16	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT MASTER	BM 070 PP	sett-00	35
17	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT DUCATO	FH 193 MT	feb-17	30
18	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	NISSAN	BJ 490 PP	mar-00	35
19	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT TRAFFIC	DM 708 JF	genn-08	30
20	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	RENAULT KANGOO	DM 709 JF	genn-08	17
21	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	IVECO 35	DJ 619 ZL	genn-08	35
22	AUTOVETTURA CONTO PROPRIO	FIAT PANDA 4X4	DV 261 XB	mag-2009	44

23	AUTOVETTURA CONTO PROPRIO	FIAT PANDA 4X4	DV 255 XB	mag-2009	44
24	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VOLKSWAGEN CADDY	EB 966 ZZ	mag-10	23
25	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	PIAGGIO PORTER	DZ 961 RZ	apr-10	15
26	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT FIORINO	EC 003 AB	giu-10	17
27	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PUNTO VAN	EC 019 AB	giu-10	16
29	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VW CADDY	ED 742 MF	nov-2010	23
30	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	VW CADDY	EM 511 PJ	apr-2012	23
31	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT FIORINO	EB 433 ZZ	giu-10	17
32	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	EN 476 NG	genn-13	55
33	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	EN 478 NG	genn-13	55
34	AUTOVETTURA CONTO PROPRIO	VOLKSWAGEN GOLF	ET 658 LN	dic-13	63
35	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	ET 096 ZJ	febbr-14	55
36	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	ET 095 ZJ	febbr-14	55
37	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	LAND ROVER	ZA 071 WJ	mar-14	90
38	AUTOVEICOLO USO SPECIALE CONTO PROPRIO	NISSAN CABSTAR	FB 993 LS	Lug-16	90
39	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT PANDA	EN 355 BH	Ott.-12	14
40	AUTOCARRO CONTO PROPRIO	FIAT FIORINO	EB 053 ZX	Giugno-16	57